



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 - 09030 Pabillonis (SU)

UFFICIO DEL SINDACO

Telefono 070 93529204 - Web Fax 070 9353260

Prot. n. 0177
del 10.01.2022

Codice Fiscale/Partita IVA 00497620922

Email: www.comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

ORDINANZA N.1/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'art. 117 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 08/04/2020;

Richiamati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità;

Visto il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale". (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021);

Richiamate le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

Viste le seguenti ultime Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto, n. 05 del 05.03.2021, n. 06 del 05.03.2021, n. 07 del 15.03.2021, n. 08 del 15.03.2021, n. 09 del 17.03.2021, n. 11 del 06.04.2021, n. 12 del 06.04.2021, n. 13 del 06.04.2021, n.1 del 05/01/2022 e seguenti;

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da

SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021);

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti / superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Rapporto ISS COVID-19 n.12/2021;

Visto il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Rilevato che ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 adottate nel corso dei mesi precedenti attraverso l'attuazione dei provvedimenti Nazionali-Regionali e Locali con ordinanze sindacali, si registra nelle ultime settimane a livello regionale e provinciale, un e continuo aumento dei contagi, il peggioramento della situazione epidemiologica e un aumento dei casi anche nel Comune di Pabillonis;

Preso atto dei dati comunicati attraverso la piattaforma regionale "primo contatto Covid Sardegna Salute" del Servizio di Igiene Pubblica che rileva alla data odierna un numero di **6 casi di positività, ma si è a conoscenza di un significativo aumento di casi di positività al tampone antighienico in fase do accertamento**, comunicati all'ATS dalle farmacie e dai medici, oltre agli ulteriori screening in corso per tutti quei soggetti che hanno avuto contatti con soggetti positivi;

Valutato che il peggioramento della situazione epidemiologica si è riscontrato anche nei comuni confinanti con il territorio comunale di Pabillonis;

Considerata l'esiguità delle risorse umane a disposizione dell'Ente per assicurare i controlli previsti dalle vigenti norme ma ravvisata la necessità di tutelare con maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce.

Visto l'art.32 della legge n.833/1978 che attribuisce al sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la legge n. 689/1981;

Visto il D.L.gs. 285/1992;

ORDINA

- 1) Fino a nuove disposizioni, il ricevimento del pubblico presso gli uffici comunali esclusivamente previo appuntamento, con l'utilizzo di mascherine FFP2 ed in possesso di certificazione verde base;
- 2) Il divieto di assembramento in prossimità di aree pubbliche (parchi, piazze, spazi pubblici, etc.) al fine di contenere i contagi e la diffusione del virus;
- 3) L'obbligo di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come: fermate di mezzi pubblici, ingressi delle scuole, ingressi di ambulatori medici, spazi antistanti esercizi commerciali, uffici pubblici o di interesse pubblico. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- 4) L'obbligo, a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali di qualsiasi tipologia, **di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici nonché il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, e il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali in base allo spazio utilizzabile;**

- 5) L'obbligo a carico dei titolari e degli esercenti delle attività di ristorazione di **consentire l'accesso esclusivamente ai soggetti in possesso di Certificazione Verde Rafforzata** come previsto dalla normativa nazionale;
- 6) L'obbligo, per tutti i cittadini che avessero riscontrato positività al covid-19, anche attraverso tampone antigenico rapido, **di osservare scrupolosamente l'isolamento e di avvertire tempestivamente il medico o la guardia medica** che provvederà alla trasmissione della comunicazione all'ATS;
- 7) L'obbligo, per tutti i cittadini che siano venuti a contatto con soggetti positivi, **di rispettare la quarantena fiduciaria, sia per monitorare un eventuale incubazione del virus,** nonché per salvaguardare l'integrità della vita e della salute dei cittadini;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020 n. 74.

INVITA

I cittadini che dovessero assistere ad eventuali situazioni di mancato rispetto delle presenti disposizioni, alla collaborazione mediante segnalazione tempestiva alle Forze dell'Ordine e/o agli Organi di Polizia Locale.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune.

La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

- Albo Pretorio - Sede
- Uffici Comunali - Sede
- Polizia Locale - Sede
- Stazione Carabinieri Pabillonis
- Servizio Ambiente e Salute ASSL 6 Sanluri

Il Sindaco
Riccardo Sanna

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005